



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)**

**e dal Ministro della difesa (LA RUSSA)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)**

**con il Ministro della giustizia (ALFANO)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)**

**e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)**

*(V. Stampato Camera n. 2384)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 2009*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 maggio 2009*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il  
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia  
Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 18.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO DI COOPERAZIONE**  
**TRA IL GOVERNO DELLA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**E IL GOVERNO DEL**  
**REGNO DELL'ARABIA SAUDITA**  
**NEL CAMPO DELLA DIFESA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, da qui in avanti denominati "Parti", richiamando l'Accordo di Cooperazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa dell'Aviazione del Regno dell'Arabia Saudita firmato nella città militare di "Re Khaled" il 17 febbraio 1993, corrispondente al 26 Sha'ban 1413H, decidono il rinnovo del suddetto Accordo in base al seguente articolato:

- desiderose di rafforzare e consolidare la loro cooperazione nel settore della Difesa;
- convinte che tale cooperazione consentirà di migliorare le rispettive capacità industriali, tecnologiche e militari;

Hanno deciso di stipulare il presente Accordo, convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione saranno in conformità con la normativa vigente nei due Paesi, nonché con gli impegni assunti in ambito internazionale e con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale.

L'attuazione del presente Accordo verrà affidata rispettivamente al Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed al Ministero della Difesa e dell'Aviazione del Regno dell'Arabia Saudita:

#### ARTICOLO 1

Le Parti convengono di attuare forme di cooperazione nel settore della Difesa, attraverso:

- a. elaborazione di programmi addestrativi di interesse delle rispettive FF.AA., secondo le rispettive esigenze;
- b. scambio di visite per motivi di addestramento;
- c. scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali;
- d. concorso alla definizione dei requisiti tecnici dei mezzi e dei sistemi d'arma necessari alla Difesa dell'altra Parte;

- e. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica;
- f. scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti militari per agevolare intese dirette con le Società produttrici dei materiali per la Difesa prodotti dalle rispettive Industrie, fermo restando che ciascun eventuale acquisto dovrà rientrare nell'ambito del presente Accordo e dovrà conciliarsi con le esigenze di ciascuna Parte;
- g. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale tra le Società interessate e tra le Società e gli Organi Governativi dei due Paesi;
- h. fornitura di servizi di "Assicurazione di Qualità" da parte del Ministero della Difesa italiano, per contratti che facciano riferimento specifico al presente Accordo. Questo servizio sarà fornito sulla base di modalità definite di volta in volta tra le Parti.

## ARTICOLO 2

Le Parti istituiranno un Comitato Misto Consultivo che assicuri l'esecuzione del presente Accordo. I suoi compiti includeranno i seguenti punti:

1. Attività di carattere tecnico-militare nel settore dell'addestramento;
2. Attività di carattere tecnico-amministrativo che includeranno:
  - a. valutazione e promozione in generale della cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi;
  - b. esame per le attività di competenza, dei problemi importanti e delle divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e proposizione di soluzioni adeguate; quando necessario il Comitato potrà richiedere l'aiuto di esperti;

- c. individuazione e definizione dei settori di possibile collaborazione;
- d. facilitazione delle attività, dei rapporti, delle forniture e/o degli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi Governativi e tra gli uni e le altre;
- e. definizione dell'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione;
- f. sottoposizione all'esame delle rispettive Autorità nazionali delle eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Il Comitato si riunirà alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, in date che saranno fissate di comune accordo.

### ARTICOLO 3

- a. Le Parti informeranno gli Enti interessati nella propria sfera di competenza del contenuto del presente Accordo e stabiliranno regole interne per facilitarne l'attuazione.
- b. Ciascuna Parte interporrà i propri buoni uffici affinché le Società/Enti nazionali onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo.
- c. In conformità alle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assisterà i contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale e di forniture e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione del presente Accordo.



ARTICOLO 4

- a. Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice ed adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.
- b. Informazioni, documenti o materiali contenenti qualunque informazione classificata e ogni comunicazione trasmessa in qualsiasi circostanza e con qualunque mezzo contenente tali informazioni conserveranno la stessa classifica di sicurezza;
- c. La corrispondenza, delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

Repubblica Italiana

Regno dell'Arabia Saudita

SEGRETO o SECRET  
RISERVATISSIMO o  
CONFIDENTIAL  
RISERVATO o  
RESTRICTED

TOP SECRET  
CONFIDENTIAL  
RESTRICTED

- d. La Parte saudita si impegna a proteggere i documenti della Parte italiana classificati "SEGRETO o SECRET" con lo stesso grado di protezione con cui protegge i suoi documenti classificati "TOP SECRET".
- e. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati

secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo.

- f. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili.
- g. Le visite di rappresentanti di una delle Parti ad Enti e/o Società sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione del Paese da visitare. Le richieste dovranno contenere i dati di identità dei visitatori, l'oggetto, lo scopo e la durata della visita.

#### ARTICOLO 5

Il presente Accordo, ove ritenuto opportuno o conveniente, potrà essere integrato da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione fra i due Paesi.

Programmi di cooperazione di notevole impegno potranno essere regolati da specifiche intese tecniche basate sui principi generali di questo Accordo.

#### ARTICOLO 6

Nel caso di controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema nell'ambito del Comitato Misto Consultativo e quindi, se necessario, mediante canali ufficiali.

ARTICOLO 7

- a. Il presente Accordo rinnova il precedente Accordo firmato il 17 febbraio 1993, corrispondente al 26 Sha'ban 1413H. Esso produrrà i suoi effetti ed entrerà in vigore dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante le quali le due Parti si saranno ufficialmente informate dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica ed avrà una durata di cinque anni. Sarà tacitamente rinnovato di cinque anni in cinque anni, a meno che una delle due Parti non notifichi ufficialmente all'altra la sua intenzione di recedere dall'Accordo, almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo periodo di validità.
- b. In caso di recesso dal presente Accordo, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 4.
- c. Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti.



Fatto a Roma il 6 novembre 2007, corrispondente al 25 Shawwal 1428H, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di dispute, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA

PER IL GOVERNO DEL  
REGNO DELL'ARABIA  
SAUDITA

ARTURO PARISI  
MINISTRO DELLA  
DIFESA

SAUD AL FAISAL  
MINISTRO DEGLI ESTERI





**COOPERATION AGREEMENT**  
**BETWEEN THE GOVERNMENT OF**  
**THE ITALIAN REPUBLIC**  
**AND THE GOVERNEMENT OF**  
**THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA**  
**IN THE DEFENCE SECTOR**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia, hereinafter referred to as "the Parties", referring to the Cooperation Agreement between the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence and Aviation of the Kingdom of Saudi Arabia signed at "King Khaled" military city on February 17, 1993, corresponding to 26 Sha'ban 1413H, have decided to renew the above-mentioned Agreement as follows:

- Wishing to consolidate and strengthen their cooperation in the defence sector;
- Convinced that such cooperation will improve the respective industrial, technological and military capabilities;

Decide to draw up this Agreement, having agreed that the forms of cooperation resulting from its implementation will conform with the legislation in force in the two Countries, as well as with their international commitments and their respective national and international policies.

The implementation of this Agreement will be entrusted to the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence and Aviation of the Kingdom of Saudi Arabia:

#### ARTICLE 1

The Parties agree to realize forms of cooperation in the Defence sector through:

- a. Drawing up training programmes of interest to the respective Armed Forces according to the respective needs;
- b. Exchange of visits for training purposes;
- c. Exchange of information relevant to training and equipment;
- d. Assistance for the definition of technical requirements of the means and weapons systems essential for the other Party's defence;

- e. Identification and definition of cooperation programmes for the acquisition of defence equipment as well as technical and training assistance;
- f. Exchange of technical data on military equipment for direct agreements with producing firms of defence equipment manufactured by the respective industries, being understood that each potential acquisition will have to be covered by this Agreement and according to each Party's requirements;
- g. Support of initiatives aiming at promoting industrial cooperation between the firms concerned as well as between the latter and the Government Bodies of the two Countries;
- h. Provision of "Quality Assurance" by the Ministry of Defence of Italy, in connection with contracts specifically referring to this Agreement. This service will be provided on a case-by-case basis by the Parties.

## ARTICLE 2

The Parties will establish a Joint Consultative Committee to ensure the implementation of this Agreement. Its tasks may include the following:

1. Technical-military activities in the training field;
2. Technical-administrative activities which will involve:
  - a. Considering and promoting, in general, technical and industrial cooperation between the two Countries;
  - b. Examining, within its provinces, major problems and differences that might arise in the implementation phase and putting forward adequate solutions; when necessary, the Committee may request the assistance of experts;
  - c. Identifying and defining the sectors of possible cooperation;
  - d. Facilitating activities, relations, supplies and/or direct purchases between industries, Governmental Bodies and between the ones and the others;

- e. Defining the possible technical and training support necessary for developing cooperation programmes;
- f. Submitting to the respective national Authorities possible proposals and recommendations to facilitate the attainment of the aims of this Agreement.

The Committee will meet alternatively in one and the other Country, on dates to be established by common agreement.

### ARTICLE 3

- a. The Parties will inform the Bodies concerned of the content of this Agreement and establish domestic rules to facilitate its implementation.
- b. Each Party will use its good offices to ensure that national Firms/Bodies fulfil their contractual commitments made in the framework of the cooperation envisaged by this Agreement.
- c. In compliance with the respective national laws and regulations, each Party will assist the other Party's contractors in negotiating the contract and supplies and in general in any other matter related to the implementation of this Agreement.

### ARTICLE 4

- a. Each Party will guarantee that all classified material, projects, drawings, technical specifications and any other classified information received in pursuance to this Agreement are ensured a degree of protection equivalent to that provided for its own material, documents and information bearing the same security classification as that assigned by the originating Party. It will also make all necessary steps to ensure that such classification will be maintained as long as requested by the originating Party.



- b. Information, documents or materials containing any information having a security classification and any communication transmitted in any circumstances and by any means containing such information will maintain same security classification.
- c. The corresponding security classifications adopted by the Parties are as follows:

ITALIANREPUBLIC	KINGDOM OF SAUDI ARABIA
-----------------	-------------------------

SECRET	TOP SECRET
CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
RESTRICTED	RESTRICTED

- d. The Saudi Party will protect the documents received from the Italian Party and bearing the classification "SECRET", with the same degree of protection provided for its own documents classified "TOP SECRET".
- e. The Parties guarantee that the exchanged documents, material and technologies will be only used for the purposes for which they specifically intended under the arrangements between the Parties and according to the purposes of this Agreement.
- f. The transfer to third Countries of classified/unclassified information, documents, technical data and defence material, provided under this Agreement, will be subject to previous written agreement both by the Government and the Bodies/Firms which made them available.
- ~~g. Visits by officials of one Party to Bodies/Firms of the other~~ Party will be requested through official channels and will be subject to the authorization of the receiving Country. The requests will include the visitors' identifying data, purpose and length of the visit.

### ARTICLE 5

This Agreement may be supplemented as appropriate by annexes on specific aspects of the cooperation between the two Countries. Major cooperative programmes may be governed by specific technical arrangements based on the general principles of this Agreement.

### ARTICLE 6

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement will be resolved by consultation amongst the Parties within the Joint Consultative Committee and then, if required, through official channels.

### ARTICLE 7

a. This Agreement renews the previous Agreement signed at King Khalid Military City on February 17, 1993, corresponding to 26 Sha'ban 1413H. It will produce its effects and will come into force at the receiving date of the second of the two notifications by which the two Parties will officially inform each other that the respective procedures of ratification have been fulfilled. It will remain effective for a period of five years and will be tacitly renewed for further periods of five years. Either Party may withdraw upon request by giving a six-month advance notification in writing.

b. In case of withdrawal from this Agreement, any contracts under way on that date will be implemented according to the principles previously established for each of them. The duties and obligations set out in article 4 will remain valid in any case.

c. This Agreement may be amended at any time by mutual agreement between the Parties.

Done in Rome, on November 6, 2007, corresponding to 25 Shawwal 1428H, in two originals, each in Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of disputes, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE KINGDOM OF  
SAUDI ARABIA

ARTURO PARISI  
MINISTER OF DEFENCE

SAUD AL FAISAL  
FOREIGN MINISTER

